

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 619**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante definizione  
delle classi delle lauree magistrali sanitarie

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'8 febbraio 2006)**

---



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

### **APPUNTO ILLUSTRATIVO**

I decreti ministeriali allegati disciplinano gli ordinamenti dei corsi di studio delle classi di laurea, di laurea magistrale e delle lauree magistrali sanitarie, in attuazione della riforma degli ordinamenti universitari attuata con il DM 22 ottobre 2004, n. 270.

In particolare l'articolo 10 del predetto regolamento prevede che i decreti ministeriali attuativi individuano per ogni classe di corsi di laurea, gli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili per conseguirli, raggruppandole nelle seguenti tipologie:

- a) attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe.

In relazione a tali attività i decreti determinano per ciascuna classe di corsi di laurea, il numero minimo di crediti che gli ordinamenti didattici riservano ad ogni attività formativa di base e caratterizzante in misura non superiore al 50 per cento dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio. La scelta operata dal DM 270 del 2004 è stata infatti quella di vincolare un numero di crediti inferiore, rispetto a quanto previsto dal DM 509 del 1999, ma in modo più stringente e con riferimento alle attività di base e caratterizzanti le classi, al fine di assicurare che ciascun corso attivato nella stessa classe attribuisca sempre agli insegnamenti di base un adeguato numero di crediti. I corsi di studio attivati dalle università in attuazione del DM 509 del 1999 e dei relativi decreti attuativi, infatti, spesso prevedevano un eccessivo numero di insegnamenti a tutto discapito degli insegnamenti di base.

I decreti predisposti tengono conto dei pareri espressi dalla CRUI, dal CUN e dal CNSU.

Dai predetti pareri, ed in particolare da quelli espressi dal CNSU, sono emerse le seguenti esigenze:

- assicurare una solida preparazione di base;
- assicurare la mobilità degli studenti all'interno dell'ateneo e tra atenei diversi;
- garantire corsi di studio sostenibili, evitando un numero eccessivo di esami per anno di corso.

Al fine di soddisfare le esigenze manifestate soprattutto dagli studenti, ed in attuazione dello spirito della riforma, i decreti prevedono che :



## *Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

- i regolamenti didattici di ateneo concentrano i crediti nelle attività formative di base e caratterizzanti, assicurando una solida preparazione di base ed evitando la dispersione dell'impegno degli studenti su un numero eccessivo di insegnamenti (art. 3 comma 3 bis);
- relativamente al trasferimento degli studenti, all'interno dell'Ateneo o tra diversi Atenei, tra corsi afferenti la medesima classe, i regolamenti didattici assicurano l'integrale riconoscimento dei crediti acquisiti nelle attività di base e caratterizzanti, assicurando così il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati nella stessa classe;
- le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione degli stessi, prevedendo comunque, per ciascun anno di corso, un numero di esami non superiore a dieci, e per ciascun esame un numero di crediti non inferiore a sei..

L'avvio dei nuovi corsi è previsto a partire dall'anno accademico 2006/2007 e non oltre l'anno accademico 2007/2008. Le università dovranno assicurare la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti disciplinando, altresì, la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai nuovi corsi.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;

**VISTO** l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;

**VISTO** l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

**VISTA** la legge 19 ottobre 1999, n. 370, e in particolare l'articolo 6, commi 6 e 7;

**VISTO** il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e in particolare gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10;

**VISTI** il decreto ministeriale 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari (pubblicato nella G.U. n. 3 del 5 gennaio 2000), e successiva rettifica (pubblicata nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2000), nonché il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.249 del 24 ottobre 2000) ed il DM 18 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.78 del 5 aprile 2005);

**VISTO** il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la Legge 2 agosto 1999, n.264 ;

**VISTA** la legge 10 agosto 2000, n. 251;

**VISTO** il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001 con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 251/2000, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

**VISTO** il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

**VISTO** il decreto ministeriale 2 aprile 2001 recante la determinazione delle classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie;

**VISTO** il decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, relativo alla Banca dati dell'offerta e verifica del possesso dei requisiti minimi;

**CONSIDERATA** l'esigenza di provvedere alla determinazione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e successive modificazioni, nonché ai sensi del predetto decreto ministeriale n. 270/2004;

**VISTO** il decreto ministeriale 11.10.2004 e successive integrazioni, con il quale sono stati costituiti i Tavoli Tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai Presidenti delle Conferenze dei Presidi delle facoltà interessate, dai Presidenti degli Ordini professionali interessati e dai Presidenti delle Associazioni professionali interessate;

**VISTI** i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

**RITENUTO** di assumere, in via di principio, a fondamento della stesura delle singole classi dell'allegato, le proposte formulate dai predetti Tavoli Tecnici in considerazione della generale rappresentatività dei relativi interessi pubblici;

**VISTO** il parere del CNSU, reso nell'adunanza del 1/1/2 settembre 2005;

**SENTITA** la CRUI per quanto riguarda il termine di cui all'art. 13, comma 2 del DM 270/2004;



*Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**RITENUTO** che, ai sensi del decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 15, e con particolare riferimento alla verifica del rispetto dei requisiti minimi, sia necessario assicurare agli atenei un congruo termine non inferiore a mesi diciotto per l'adeguamento dei rispettivi regolamenti didattici;

**VISTI** i pareri della VII Commissione della Camera dei Deputati, reso il \_\_\_\_\_, e della VII Commissione del Senato della Repubblica, reso il \_\_\_\_\_;

**D E C R E T A**

**Art. 1**

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale di cui all'allegato.
2. Le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al DM 2 aprile 2001 (GU n.136 del 5 giugno 2001) sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegata al presente decreto di cui fanno parte integrante .
3. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale n.270/2004.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'art. 11 del decreto n. 270/2004 e del presente decreto in tempo utile per assicurare l'avvio dei nuovi corsi a partire dall'anno accademico 2007/2008.

**Art. 2**

1. I corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.
2. I corsi di laurea magistrale finalizzati alla formazione delle figure nell'ambito dell'educazione professionale (Classe 2/M) e nell'ambito della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di lavoro (Classe 4/M) sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali è comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento.



*Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**Art. 3**

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 270/2004 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

**Art. 4**

1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

**Art. 5**

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004. Eventuali integrazioni curriculari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma successivo.
2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 e dell'articolo 11, comma 7, lettera f), del predetto decreto ministeriale.

**Art. 6**

1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente.

**Art. 7**

1. Le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea magistrale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a *curricula*, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro*